

- 4) Se si possa considerare che un accordo sulla competenza territoriale di un determinato giudice possa fondare la competenza internazionale del foro prescelto ai sensi dell'art. 17, n. 3, del regolamento Bruxelles I, e, in caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nell'ipotesi in cui si tratti di un accordo sulla competenza territoriale nullo in quanto contrario all'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CE⁽²⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

⁽¹⁾ GU 2001, L 12, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 12 luglio 2010 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-334/10)

(2010/C 246/50)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un soggetto passivo che utilizzi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento facente parte della sua impresa — in considerazione degli artt. 6, n. 2, primo comma e lett. a) e b), 11, parte A, n. 1, parte iniziale e lett. c), e 17, n. 2, della sesta direttiva⁽¹⁾ — abbia diritto alla detrazione dell'IVA relativa a spese sostenute per modifiche durevoli, apportate esclusivamente a fini di uso privato.
- 2) Se, ai fini della soluzione della questione, faccia differenza se nell'acquisto del bene di investimento al soggetto passivo sia stata fatturata l'IVA che egli ha successivamente detratto.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-340/10)

(2010/C 246/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Georgios Zavvos e Donatella Recchia)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- la Repubblica di Cipro, non avendo incluso l'area del lago di Paralimni nell'elenco nazionale di siti di importanza comunitaria proposti (in prosieguo: i «SICp»), ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Repubblica di Cipro, avendo tollerato attività che mettono seriamente a rischio le caratteristiche ecologiche del lago di Paralimni, e non avendo adottato le misure di tutela necessarie per preservare la popolazione della specie *Natrix natrix cypriaca*, che rappresenta l'interesse ecologico del lago di Paralimni e della diga di Xyliatos, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nell'interpretazione che la Corte di giustizia ne ha dato nelle sentenze C-117/03 e C-244/05;
- non avendo adottato i provvedimenti necessari ad istituire un regime di rigorosa tutela della *Natrix natrix cypriaca*, la Repubblica di Cipro ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.